

Delibera n° 519

Estratto del processo verbale della seduta del
3 aprile 2020

oggetto:

LR 11/2015, ART 10, COMMA 5 – DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE K PER IL CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE NEI CORSI D'ACQUA DI PIANURA E DI RISORGIVA.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) parte terza, recante “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

Visto, in particolare, l'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, concernente il Piano di tutela delle acque;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) che in attuazione del suddetto art. 121 del decreto legislativo 152/2006 disciplina la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque;

Visto il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018 n. 074, recante l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque, pubblicato in data 4 aprile 2018 sul 2° supplemento ordinario n. 22 al Bollettino ufficiale n. 14;

Visto l'articolo 37 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque che definisce il Deflusso minimo vitale (DMV) per le derivazioni da corsi d'acqua mediante apposito algoritmo;

Visto l'articolo 37 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque secondo cui le derivazioni d'acqua esistenti sono adeguate a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo entro due anni dalla data di approvazione del Piano, e quindi entro quel termine devono rimodulare i rispettivi rilasci sulla base della nuova modalità di calcolo del DMV;

Preso atto che l'allegato 3 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque riporta le categorie di corsi d'acqua ed i corrispondenti valori dei singoli componenti dell'algoritmo di calcolo del DMV;

Atteso che il coefficiente K (livello di protezione) che compare nell'algoritmo di calcolo del DMV varia a seconda della categoria di corso d'acqua e nel caso dei tratti di pianura e di risorgiva è definito pari a 0,7;

Preso atto che, come riportato nel documento Analisi conoscitiva del Piano regionale di tutela delle acque al paragrafo 10.6.4 *Livelli di protezione per i fiumi di pianura ed i tratti di risorgiva*, al momento della redazione del Piano non sono state effettuate sperimentazioni tali da supportare la scelta del livello di protezione con gli elementi biologici come fatto per i torrenti montani ed i tratti di fondovalle, e che pertanto il parametro K è stato definito in maniera tale che l'algoritmo di calcolo restituisse valori prossimi a quelli stabiliti, per questa tipologia di corsi d'acqua, dall'Autorità di Bacino regionale con la delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 24.09.2007;

Visto l'articolo 62 comma 15 bis della legge regionale n. 11/2015 che stabilisce che nelle more dell'adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque in materia di DMV, relativamente alle derivazioni d'acqua esistenti, il DMV rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi;

Ricordato che la linea Guida n. 31 elaborata dalla Commissione Europea sul tema del deflusso ecologico pone particolare accento sul carattere di “gradualità” e di “incrementalità” che deve governare, all'interno dei singoli Stati Membri, il processo di adeguamento delle discipline e delle misure che a questo tema sono correlate;

Considerato che l'adeguamento al livello di protezione K imposto dall'art. 37 delle Norme di attuazione per i tratti di pianura e di risorgiva implica un incremento del DMV molto elevato e non graduale rispetto ai valori di rilascio previgenti;

Valutato che a seguito di un tale incremento del DMV alcune attività economiche risulterebbero non più sostenibili non potendo più contare sugli attuali prelievi da acque superficiali e che, con ogni probabilità, si assisterebbe ad un notevole aumento di richieste di prelievo da acque sotterranee nella Bassa Pianura Friulana, attualmente già sottoposte ad una situazione di stress idrico;

Visto il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle *"Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000"*;

Visto in particolare il comma 1 del predetto Decreto Direttoriale, che prevede che le Autorità di bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, adeguino gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per la determinazione del DMV, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque;

Vista la delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali di data 14 dicembre 2017 di adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali" o "Direttiva Deflussi Ecologici";

Tenuto conto, inoltre, che l'articolo 37 comma 9 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque precisa che la disciplina in materia di DMV si conforma, se necessario, alle indicazioni della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali";

Ricordato che la stessa Direttiva stabilisce all'articolo 5 che le Regioni, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale, adottino i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione progressiva, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021, della disciplina sul deflusso ecologico;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 3 del predetto Decreto Direttoriale, secondo cui il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici è articolato per Gruppi di Lavoro Distrettuali, sulla base delle ripartizioni territoriali di cui all'art. 64, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, composti dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino Distrettuali competenti per territorio;

Visto lo Studio "Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale" allegato alla citata delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali alla stesura del quale ha partecipato anche il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile, all'interno del Gruppo di Lavoro Distrettuale;

Tenuto conto inoltre che l'articolo 38 comma 9 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque stabilisce che nei casi di derivazioni esistenti ubicate su tratti di risorgiva e tratti di pianura, come definiti all'allegato 3.1, l'Autorità concedente può fissare, a seguito di uno specifico studio, valori di DMV inferiori a quelli previsti dall'art. 37, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi di qualità ambientale e che sia garantita la continuità idraulica mediante strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica;

Tenuto conto che il citato Studio "Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale" propone come metodo distrettuale di riferimento proprio l'algoritmo di calcolo del DMV della Regione Friuli Venezia Giulia, seppur definendo propri "valori guida" per il fattore di protezione K;

Preso atto, in particolare, che il metodo distrettuale indica per il fattore di protezione K un valore guida pari a 0,15 nel caso dei fiumi di pianura e un valore guida pari a 0,30 nel caso dei fiumi a regime di risorgiva, valori che possono essere superiori in base alle indicazioni regionali;

Ravvisato che un valore di protezione K pari a 0,3 sia per i fiumi di pianura che per i corsi d'acqua di risorgiva risulti analogo al valore previsto dal Piano regionale di tutela delle acque per i fiumi di fondo valle;

Considerato che l'adeguamento dall'attuale DMV definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi, ad un valore corrispondente a $K=0,3$ risulterà comunque molto significativo in quanto:

- nel caso di corsi d'acqua di pianura il DMV aumenterà di circa tre volte rispetto al DMV attuale;
- nel caso di corsi d'acqua di risorgiva il DMV risulterà pari al 30% della portata naturale del fiume mentre finora era calcolato in proporzione all'estensione del bacino sotteso che per questa tipologia di fiumi è molto limitata dal momento che l'alimentazione avviene prevalentemente dalla falda sotterranea;

Evidenziato pertanto come l'adeguamento del fattore di protezione K al valore di 0,3 da un lato costituisca un approccio certamente conservativo rispetto agli obiettivi di qualità ambientale andando comunque ad aumentare in modo molto rilevante la quota attuale dei rilasci e dall'altro risponda ai criteri di gradualità ed incrementalità richiesti dalla linea Guida n. 31 della Commissione Europea sul deflusso ecologico, consentendo di fatto di valutare meglio gli effetti sui corpi idrici del nuovo regime idrologico;

Preso atto, inoltre, che l'articolo 4 del già citato Decreto Direttoriale 30/STA del Ministero dell'Ambiente prevede una fase di sperimentazione, accompagnata da monitoraggio specifico, finalizzata all'applicazione delle linee guida, eventualmente riesaminando ed adattando i programmi di monitoraggio ambientale ed idrologico e di analisi delle pressioni previsti dagli articoli 118 e 120 del decreto legislativo 152/2006;

Tenuto conto che, in continuità con la fase di individuazione del metodo distrettuale di riferimento, anche la Direttiva distrettuale Deflussi ecologici prevede la fase di verifica e sperimentazione da attivare nel quadriennio 2018-2021, con un duplice scopo:

- di concorrere alla verifica ed eventuale ri-taratura dei parametri che concorrono a formare il metodo distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior dettaglio;
- di consentire, in alcuni casi particolari, l'individuazione sito-specifica delle condizioni di regime idrologico (deflusso ecologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi idrici o tratti di corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente previsti dal Piano di gestione delle acque;

Ricordato che l'articolo 10, comma 15, della legge regionale n. 11/2015 ammette che, all'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque possa essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici;

Visto lo Statuto regionale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di fissare - ai sensi dell'articolo 10, comma 15, della legge regionale n. 11/2015 - per i tratti di pianura ed i tratti di risorgiva dei corsi d'acqua regionali, così come definiti all'allegato 3 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, un valore del livello di protezione K pari a 0,3;
2. di dare mandato alla Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile di avviare per i medesimi corsi d'acqua una sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio, da svolgersi anche attraverso l'adozione di uno dei metodi individuati al paragrafo 6.1 del Decreto direttoriale STA 30/2017, per la determinazione sito specifica del valore del deflusso ecologico, anche ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie a supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, nonché appositi monitoraggi post operam sugli effetti delle derivazioni, eventualmente

integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico;

3. di riservarsi al caso di rivalutare il valore del fattore di protezione K all'esito degli approfondimenti di cui sopra.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE